

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPIGAROLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1964

Valutazione di taluni servizi pre-statali e pre-ruolo per il trattamento di quiescenza dei professori delle scuole secondarie statali

ONOREVOLI SENATORI. — È ben noto che, nel secolo scorso ed ancora, e largamente, in tutta la prima parte di questo secolo, per rispondere a bisogni evidenti e sentiti delle popolazioni, largo numero di scuole secondarie sono state via via istituite da Comuni, da Provincie, da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, rette da amministratori in tutto o in parte nominati da pubbliche autorità, da Enti morali a patrimonio sorvegliato, eccetera.

Nel suo insieme il fenomeno ha avuto dimensioni notevolmente vaste; nella sua natura è stato largamente analogo alla fase pre-statale della scuola elementare; e, come questa, si è esplicitato in forme varie, sia riguardo all'organizzazione, sia riguardo alla posizione fatta agli insegnanti.

Se ne diversifica, per due elementi. A differenza della scuola elementare — che è stata assunta dallo Stato in due grandi fasi, sostanzialmente corrispondenti a: scuole della grande maggioranza dei Comuni in una prima fase; scuole dei Comuni più grandi in una seconda — le scuole secondarie istituite dai Comuni e quelle analoghe, dopo aver dato un largo, prezioso contributo alla istruzione, sono passate alla gestione diretta dello Stato a mano a mano, durante molti decenni.

Tale rilevante diversità nelle rispettive fasi del passaggio alla gestione diretta dello Stato, spiega ancora in gran parte come, per i diritti degli insegnanti del settore elementare la legge sia intervenuta presto ad assicurarne una tutela piena, tutela che invece soltanto in misura inferiore è stata finora accordata a servizi e titoli analoghi del settore secondario.

Ci limitiamo a ricordare che la legge (v. art. 3 e 22 del Testo unico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 97, e articolo 23 della legge n. 453, del 1913) ha per tempo riconosciuto *valido ai fini del trattamento di quiescenza tutto il servizio prestato di fatto per l'istruzione del popolo nel settore elementare.*

Per le scuole secondarie, invece, come sopra accennato, gli analoghi problemi sono stati soltanto parzialmente risolti, nonostante la chiara formulazione del decreto Mamiani di un secolo fa, e nonostante che la questione sia stata più volte ripresentata e trattata, da Ministri e dal Parlamento, e soprattutto, sia stata approfondita ed elaborata con indagini, considerazioni, proposte, dalla Commissione nominata sessanta anni fa e composta da un deputato al Parlamento, da un Provveditore agli Studi, da un Professore di scuole governative.

Nella realtà agli insegnanti delle scuole statali che in precedenza abbiano prestato servizio in scuole di Comuni, di Province o di altri Enti pubblici, eccetera:

in taluni casi tale precedente servizio è riconosciuto anche ai fini della carriera nei ruoli statali;

in altri casi, ai soli fini degli aumenti biennali;

in altri casi ancora, viene valutato ai soli fini dell'anzianità utile al trattamento di quiescenza;

per un certo numero di casi, invece, il predetto servizio non riceve, ad oggi, alcuna valutazione.

Ora, è vero che il doloroso fenomeno di quest'ultimo gruppo si va via via attenuando, con tendenza a scomparire, sia perchè sono ormai rari i casi di scuole che siano istituite o gestite da Comuni o da Enti del tipo sopraricordato, sia perchè tali Enti oggi, in genere, accordano al personale almeno i più elementari riconoscimenti.

Restano, tuttavia, varie centinaia di persone le quali, a causa della mancata valutazione del servizio sopra indicato, vengono a trovarsi in situazioni ingiuste — talora gravissime ed assurde — analoghe a quelle constatate e lamentate dalla Commissione del 1903 e per le quali la Commissione stessa aveva formulato e caldeggiato proposte di soluzione: restano cioè persone le quali o perdono addirittura di fatto la possibilità di avere la pensione di vecchiaia, oppure ottengono una pensione più o meno fortemente decurtata.

Non è forse superfluo ricordare che in situazione analoga si trovano anche quegli insegnanti di scuole secondarie statali che, prima del 1943, hanno insegnato nella settantina di scuole istituite e gestite dall'Associazione Nazionale per la Diffusione della Cultura (scuole che dal 1938 erano state assorbite nell'Ente Nazionale Insegnamento Medio — regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 928 — convertito poi in Ente Nazionale Insegnamento Medio e Superiore e, da ultimo, soppresso con decreto legislativo luogotenenziale 24 maggio 1945, n. 412) nonchè

una parte almeno dei professori che hanno insegnato in qualcuna delle non molte scuole parificate interne dei Convitti nazionali.

* * *

La situazione che abbiamo delineato, anche se ormai ristretta come si è rilevato, nelle sue dimensioni complessive, ma grave e talora gravissima per coloro che la subiscono, merita una urgente e piena soluzione, sia perchè rappresenta ormai una stonatura nel quadro generale odierno, sia, più specificamente:

perchè gli elementari da tanto tempo hanno ottenuto piena soddisfazione per situazioni analoghe;

perchè il personale *amministrativo* del soppresso Enims ha ottenuto, da ormai 16 anni, il passaggio nei ruoli dello Stato *senza concorso* e con valutazione *ai fini della carriera, oltre che del trattamento di quiescenza*, del servizio prestato presso l'Ente (decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1682);

perchè il personale di vigilanza e di servizio dei Convitti Nazionali ha ottenuto tutti i debiti riconoscimenti;

mentre la presente proposta riguarda soltanto quei docenti i quali dopo aver silenziosamente, duramente, lodevolmente operato per l'istruzione in scuole di Comuni o di Enti analoghi, sovente in sedi molto disagiate e con risultati che emergono dal grado di efficienza delle scuole che, da tali insegnanti avviate hanno potuto poi essere assunte dallo Stato *hanno ulteriormente confermato la loro preparazione ed il loro valore*, attraverso le prove, in genere brillanti, fornite negli esami per l'ingresso nei ruoli delle scuole statali o per il conseguimento dei titoli richiesti per l'incarico continuato nelle scuole statali stesse.

Esiguo è l'onere del provvedimento. Inoltre, esso sarà sostenuto in parte con contributi di riscatto forniti dagli interessati, in parte si frazionerà in somme ognuna più o meno trascurabile, cui dovranno provvedere i singoli Comuni, Province, Enti o in estrema ipotesi, lo Stato. Comunque, anche sommando gli elementi dell'onere, e cioè

riscatti dei pensionandi, contributi degli Enti o dello Stato, non si supera l'importo di pochi milioni l'anno e per un numero ormai non elevato di anni.

* * *

La natura della proposta — mirante a chiarire e risolvere residui dolorosi di carenze e di sperequazioni in materia di pensioni — consiglia di considerare anche un problema che già fu oggetto di proposte di legge di iniziativa parlamentare e che si connette con la legge 15 febbraio 1958, numero 46, la quale con l'art. 7 accorcia la possibilità di riscattare, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza il periodo legale di durata degli studi universitari per il conseguimento del « *diploma di laurea* » quando richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio.

È noto che l'ordinamento in vigore non accorda la denominazione di laurea ai diplomi concessi dalle Università ed Istituti di pari natura e pari livello quando tali diplomi non esigano un periodo legale di studi non minore di 4 anni.

Ora, il caso di coloro per il cui ingresso nei ruoli sono stati o sono richiesti titoli il cui conseguimento richieda corsi di studi post-secondari di durata inferiore a 4 anni, presenta due contrastanti esigenze che ovviamente devono essere armonizzate secondo equità.

Da una parte, infatti, le categorie fornite di tali titoli già hanno un notevole vantaggio rispetto alla maggioranza di coloro che

sono forniti di vera e propria laurea, perchè, nonostante la minor durata degli studi compiuti, sono inquadrati nello stesso ruolo (gruppo A, ruolo B), e taluni inoltre, almeno per un lungo periodo hanno goduto del rilevante vantaggio di passare immediatamente dagli studi alla posizione di ruolo evitando il defatigante e costoso periodo che impegnava gli altri nelle prove di concorso.

Da un'altra parte, la loro posizione risulterebbe svantaggiata rispetto a quei gruppi di colleghi (che peraltro, non rappresentano nell'insieme, una percentuale molto elevata) i quali, in un qualche modo, hanno ottenuto l'inclusione nel gruppo A, ruolo B, pur essendo muniti soltanto di diplomi di scuola media di secondo grado.

Ora, sia per obbiettive e gravi ragioni di equità, sia, inoltre, per non aggiungere un'altra causa alle non poche di cui si alimentano quelle *reazioni a catena* che tanto profondamente hanno turbato e tuttora turbano il settore del pubblico impiego, è evidente che una soluzione debba essere formulata in termini tali da contemperare le due opposte esigenze, consentendo cioè di valutare ai fini del trattamento di quiescenza, una porzione del periodo di studi post-secondari, senza tuttavia oltrepassare la metà della durata legale di tali studi, compiuti oltre almeno sette anni di scuola media secondaria, e in quanto tale eccedenza si riferisca a studi compiuti presso Università o Istituti di natura e livello universitario, in regolari corsi e abbia durato almeno due anni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai professori assunti nei ruoli delle scuole secondarie statali attraverso concorsi per esami e titoli o per soli titoli, tuttora in servizio o già in quiescenza, salvi i maggiori diritti ad essi eventualmente spettanti sulla base delle leggi in vigore, viene valutato, ai fini del conseguimento del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza, anche l'insegnamento che, precedentemente, essi abbiano a qualunque titolo prestato presso scuole secondarie gestite da Province, da Comuni, da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, da Enti morali a patrimonio sorvegliato, dall'Associazione Nazionale per la diffusione della cultura e successivamente dall'ENIM ed ENIMS o da Convitti nazionali.

Potranno godere di analoga valutazione per servizi eventualmente prestati presso scuole del tipo indicato nel comma precedente, anche i professori abilitati, incaricati nelle scuole statali con titolo al trattamento di quiescenza sulla base dell'articolo 8 della legge n. 831 del 28 luglio 1961.

Art. 2.

Ai professori di cui all'articolo precedente il complessivo trattamento di quiescenza verrà corrisposto dallo Stato.

Art. 3.

Ai professori delle scuole secondarie statali per la cui assunzione nei ruoli o per il cui incarico di cui agli articoli 5, 8 della legge n. 831 del 28 luglio 1961, sia stato richiesto un diploma, non di laurea, ma tuttavia conseguito a conclusione di regolari corsi di studio di natura e di livello universitari e

di durata complessiva non inferiore a due anni accademici completi, sarà valutato, ai fini di cui all'articolo 7, della legge n. 46 del 15 febbraio 1958, il periodo legale degli studi stessi richiesti per il conseguimento dei diplomi suddetti, fino al massimo della metà della durata degli studi medesimi eccedente almeno sette anni di durata legale di studi secondari.

Art. 4.

Le valutazioni disposte con la presente legge all'articolo 1 si applicano all'intero servizio cui si riferiscono e secondo i criteri in vigore circa l'insegnamento non di ruolo prestato presso le scuole statali e le valutazioni stesse, nonchè quelle di cui all'articolo 3, verranno calcolate nei trattamenti di quiescenza disposti a partire dalla data di pubblicazione della presente legge o con la riliquidazione del trattamento di quiescenza a favore dei professori che già si trovino in quiescenza o dei loro superstiti che abbiano titolo alla pensione di reversibilità, e con decorrenza dalla stessa data.

Art. 5.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, provvederà con decreto a determinare le modalità di applicazione, estendendo alle situazioni contemplate dalla presente legge i criteri fissati dalle disposizioni vigenti circa il riconoscimento dei servizi pre-ruolo prestati presso le scuole statali dai professori di ruolo delle scuole stesse; a determinare circa gli adempimenti richiesti per la ricongiunzione dei servizi e gli eventuali riscatti, le modalità di attuazione della procedura prevista dalla legge n. 523 del 22 giugno 1954; a determinare inoltre, i contributi a carico dei patrimoni dei singoli Convitti Nazionali per la parte di servizio presso di essi prestato; a determinare, in valutazione aggiornata, le quote da defalcare dai benefici come corrispettivo di li-

quidazioni eventualmente riscosse dagli interessati per servizi prestati presso scuole della ANDC - ENIM - ENIMS; nonchè alla determinazione delle modalità per i contributi da versare da parte dei vari Enti o, in surrogazione degli Enti stessi, dai Comuni, o dalle Province, cui tali Enti fanno o facevano capo; a determinare infine le modalità della valutazione di cui all'articolo 3 ed entro i limiti fissati con l'articolo stesso.